



IL TRIBUNALE FEDERALE

così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

Visti gli atti del Procedimento R.G.N. 14/2019, incardinato con ricorso *ex art. 50* comma 2 Regolamento di Giustizia FISE, dalla signora Eleonora Di Giuseppe, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale n. 108 del 4 febbraio 2019, pubblicata sul sito federale in data 6 febbraio 2019;

Vista, altresì, l'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente *ex art. art 50*, comma 4;

Vista la memoria cautelare *ex art. 50* comma 4 del Regolamento di Giustizia, depositata dall'avv. Marco di Paola, in proprio ed in qualità di Presidente del Consiglio Federale della FISE nonché di Presidente e legale rappresentante della FISE

PREMESSO CHE

- il ricorso, contenente l'istanza cautelare di sospensione della delibera, è datato 7 marzo 2019;
- la delibera impugnata è stata adottata in data 04 febbraio 2019 e pubblicata in data 06 febbraio 2019.

CONSIDERATO CHE

- nei limiti della cognizione sommaria della presente fase cautelare non appaiono sussistenti e non sono stati dedotti i “*gravi motivi*”, necessari *ex art. 50* comma 4, per sospendere l'esecuzione della delibera impugnata, fatta salva ogni altra valutazione di merito circa la legittimità formale e sostanziale della delibera stessa;
- neppure possono riconoscersi, in via estensiva, in capo alla ricorrente, generiche ragioni cautelari riconducibili al diverso art. 52, peraltro mai dedotte specificatamente nel ricorso ed in riferimento alla richiamata disposizione regolamentare. Considerato il decorso del tempo tra la delibera impugnata e la proposizione del ricorso contenente la richiesta di sospensione, e considerata la gestione commissariale del Comitato in atto, non si giustifica, anche in considerazione della fissazione dell'udienza di merito per il giorno 15 aprile 2019, l'esigenza di provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
- il pregiudizio lamentato attraverso la richiesta cautelare, infatti, deve possedere i requisiti della imminenza ed irreparabilità, quali circostanze che incidono fortemente sulla necessità di adottare un provvedimento di tutela d'urgenza.



Federazione Italiana Sport Equestri

- Allo stato, come sopra già esposto, considerato il tempo trascorso dall'adozione della delibera, di molto superiore al tempo intercorrente con la fissazione dell'udienza di merito per il prossimo 15 aprile 2019, ritiene questo Tribunale Federale non ricorrere i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare di sospensione della delibera adottata, con ogni relativa statuizione rinviata all'udienza di merito e pertanto

RITENUTA

L'assenza dei requisiti di cui all'art. 50, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE, per la sospensione della delibera adottata dal Consiglio Federale FISE, il Tribunale Federale

RIGETTA

la richiesta cautelare formulata, con relativo atto di ricorso, dalla sig.ra Eleonora Di Giuseppe.

Così deciso in Roma, fuori udienza, il giorno 25 marzo 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE: *F.to* Avv. Anna Cusimano